



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 338 DEL 07/05/2019

TAR LAZIO RICORSO AVVERSO IL D.M. DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DEL MARE, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, NN. 323 DEL 28.11.2017 CONCERNENTE LA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE RELATIVAMENTE AL PROGETTO DENOMINATO "BIANCA & LUISELLA", DA REALIZZARSI NELL'AREA DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE "A.C12.AG" -INTEGRAZIONE SPESE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 46/2018 E NR. 468/2018

CENTRO DI RESPONSABILITÀ'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Santato Silvia

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che, come si evince dagli atti e documenti visionabili sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente, è stata presentata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dalla Società Eni S.p.A. un'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al progetto denominato "Bianca & Luisella", da realizzarsi nell'area della concessione di coltivazione "A.C12.AG", consistente nell'installazione di una piattaforma non presidiata;

ATTESO che era possibile svolgere le seguenti motivazioni a giustificazione della posizione di contrarietà al progetto:

- esigenza di salvaguardare il mare e le coste per le loro qualità naturalistiche e la loro vocazione turistica;
- possibilità di danni all'ecosistema marino derivanti dalle attività di perforazione ed estrazione;
- pericolo di subsidenza, scoppi, inquinamento marino durante la fase di esercizio dei pozzi;
- peggiore qualità del pescato dovuta al rilascio di sostanze tossiche durante la fase di estrazione del petrolio;
- alto impatto ambientale, possibilità di incidenti con le petroliere;
- vicinanza di siti SIC e ZPS con possibili rischi di danneggiamenti alle coste ed alle grotte;
- nessun vantaggio economico per le comunità locali;
- vicinanza alla riva;
- analisi costi-benefici non favorevole;
- scarsa qualità del petrolio presente e stime di basse quantità anche in rapporto al fabbisogno annuale italiano;
- mancanza di una progettazione sulle attività riproduttive delle specie di interesse commerciale;
- assenza di una previsione sul monitoraggio dell'impatto delle attività sulla pesca, in particolare sulle specie demersali e pelagiche;

DATO ATTO che:

- l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno e necessario intraprendere apposite iniziative nelle competenti sedi giudiziarie per la tutela degli interessi dell'amministrazione e della collettività locale di cui è ente esponenziale e, nella specie, al precipuo fine di garantire e tutelare, in particolare, la sicurezza e la salute dei cittadini, nonché l'integrità del patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio interessato dal progetto relativo al provvedimento impugnato;

- con Dgc 1/2018 è stato conferito mandato per esercitare ogni più opportuna azione avverso il D.M. n. 323 del 2017 (e relativi atti presupposti e conseguenti) all'Avv. Paolo

Colasante del Foro di Roma, in quanto professionista di comprovata preparazione ed esperienza in materia;

- con determinazione dirigenziale nr. 46/2018 veniva perfezionato il predetto incarico per un importo complessivo di € 1.500,00 comprensivo di spese per contributo unificato stimate in € 650,00, quota successivamente integrata a seguito della riconduzione a rito abbreviato del procedimento da parte del Tar Lazio al c.d. rito abbreviato di € 1.150,00 con determinazione dirigenziale 468/2018;

PRESO ATTO:

- della nota prot. 2662 del 09/04/2019 Emessa dal Tar Lazio e trasmessa via mail dell'Avv. Paolo Colasante con la quale viene chiesta una integrazione delle spese contributo unificato pari ad € 379,50;

RITENUTO necessario accogliere la richiesta del legale provvedendo ad assumere il relativo impegno di spesa;

VISTI:

- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. di provvedere al rimborso, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e strafuse, a favore dell'Avv. Paolo Colasante, l'importo di € 379,50 ad integrazione delle spese per contributo unificato;
2. Imputare la spesa a carico di questo Comune ammontante, allo stato attuale, ad € 379,50 sul capitolo 270002 del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario – Piano dei Conti U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale;
3. di individuare nell'Dirigente 4° settore il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determinazione dirigenziale;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria - Affari Legali

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 07/05/2019

Firmato
Santato Silvia / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)